

## Il Ministro della Giustizia

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art.6 in forza del quale le amministrazioni pubbliche, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. del medesimo decreto legislativo;

Visto l’art.4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, definendo gli obiettivi e le risorse occorrenti per il loro raggiungimento;

Visto l’art.35 del d.lgs.165/2001 recante disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Vista la legge n.68/1999 concernente le norme per il lavoro ai disabili;

Visto l’art.3, comma 1, del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114, contenente disposizioni per le assunzioni di personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale;

Visto l’art.3, comma 6, del richiamato D.L. 90/2014 che esclude dalle limitazioni di spesa le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

Visto l’art.3, comma 1, del D.L. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014 e l’art.1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n.208, contente disposizioni per le assunzioni di personale non dirigenziale, ai sensi dei quali, a decorrere dal 2019, è data facoltà di assumere un contingente di personale complessivamente pari al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

Visto l’art.1, commi 360 e segg., della legge 30 dicembre 2018, n.145, che, nel prevedere modalità semplificate per il reclutamento del personale, stabilisce il regime di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici avuto riguardo agli anni in cui le stesse sono state approvate;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, 17 marzo 2020, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica con cui vengono fornite direttive in ordine al computo degli oneri assunzionali da parte delle amministrazioni che acquisiscono personale in mobilità da Comuni assoggettati alla predetta normativa;

Visto il D.P.C.M. 84/2015 con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, recante, alla tabella G, la nuova dotazione organica dell’Amministrazione degli Archivi notarili, in ottemperanza al D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 con cui sono state definite le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”;

Visto l’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della Giustizia per l’anno 2021 del quale una delle direttrici portanti è il consolidamento della politica sul personale e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo, attraverso politiche tese al completamento delle piante organiche;

Visto il Piano della performance 2021-2023, approvato con D.M. 31 marzo 2021, con il quale, nell’ambito della programmazione delle diverse articolazioni del Ministero della Giustizia, sono stati definiti gli obiettivi strutturali dell’Amministrazione degli Archivi notarili;

Vista la proposta formulata, ai sensi dell’art.16, comma 1, lettera a-bis del d.lgs 165/2001, dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per la programmazione su base triennale del fabbisogno di personale con contestuale richiesta di autorizzazione alle relative assunzioni;

Ritenuto di recepire, quale parte integrante del presente decreto, la suindicata proposta con la quale sono state individuate le risorse umane necessarie per perseguire gli obiettivi di performance organizzativa onde assicurare l’erogazione di migliori servizi alla collettività;

Considerato che, ai sensi dell’art.6, comma 4, del d.lgs. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale delle amministrazioni statali è adottato annualmente dall’organo di vertice;

Informate le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Ministero della Giustizia;

DECRETA

E’ adottato l’allegato Piano dei fabbisogni di personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili per il triennio 2022-2024, con le modalità e i contingenti fissati nei prospetti annessi allo stesso, con cui viene programmato il reclutamento di risorse umane in relazione alle effettive esigenze e tenuto conto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Roma,

LA MINISTRA